

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 110365 del 2/3/21 del II^ Gruppo Napoli GdF relativa all'area di Calata Granili adiacente il Reparto Tecnico Logistico Campania della Guardia di Finanza acquisita al prot. n. 24869 del 2/3/21;

RITENUTO opportuno riservare l'area sopra menzionata a tale utilizzo;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima di Calata Granili, sita nei pressi della sede del polo logistico del Reparto Tecnico Logistico Campania della Guardia di Finanza, come meglio evidenziata nella planimetria allegata, è riservata esclusivamente alla sosta (n. 5 stalli) delle autovetture appartenenti a personale della Guardia di Finanza.

E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria.

Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass riportante la targa da rilasciarsi a cura del Comando in intestazione.



Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.


Napoli, li 30.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA

all. ord. 19 /21

Livello senza titolo

 area sosta GDF 5 stalli

area sosta GDF Polo Logistico

